



# *CITTA' DI BUCCHIANICO*

*Provincia di Chieti*

## AVVISO PUBBLICO

### **ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ADOZIONE DEL "CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO" VALIDO PER L'ANNO 2018**

#### IL SINDACO

- Vista la **legge 21.11.2000, n° 353** e successive modificazioni ed integrazioni, recante “ Legge- quadro in materia di incendi boschivi ” e, in particolare, l’art. 10 “ Divieti, prescrizioni e sanzioni”;
- Visto il **decreto ministeriale 20.12.2001** (decreto del Ministro dell’Interno) pubblicato sulla G.U.R.I – Serie Generale – n° 48 del 26.02.2002, recante “ Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ”;
- Visto l’**art. 2, comma 51**, della legge **23.12.1996, n° 662**, il quale dispone che **non possono** formare oggetto di **sanatoria edilizia**, ai sensi dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n° 724, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari;
- Visto il **decreto- legge 30.09.2003, n° 269** recante “ Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per correzione dell’andamento dei conti pubblici “, convertito, con modificazioni, dall’**art. 1**, della **legge 24.11.2003, n°326** e in particolare, l’**art. 32** “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione all’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali “, (**comma 27**, lettera **f**), il quale dispone che:  
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28.02.1985, n° 47, le opere abusive **non sono comunque suscettibili di sanatoria**, qualora:  
.....omissis.....
- f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n° 353, e indipendentemente dall’approvazione del **piano regionale** di cui al comma 1 dell’articolo 3 della citata legge n° 353 del 2000 (**Nota**: trattasi del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi che la Regione deve adottare ai sensi dell’art. 3 della legge n° 353/00), il comune **subordina il rilascio** del titolo abilitativo in sanatoria alla **verifica** che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria e’ sufficiente l’acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell’Interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’**ultimo decennio**, percorse da uno o più incendi boschivi;”
- Visto il **Piano Regionale** per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi, approvato dalla Regione Abruzzo in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della citata legge n° 353/2000;
- Vista l’**Ordinanza n° 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.08.2007** recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 26.04.2018, con la quale sono stati **approvati definitivamente** gli **elaborati tecnici** costituenti il **catasto comunale** dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, **valido per l’anno 2018**, in conformità ai principi espressi dalla Regione Abruzzo con il proprio piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi (cosiddetta Piano AIB) previsto dall’art.3 comma 1, della legge n° 353/00, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, tenuto agli atti dell’ufficio tecnico i quali sono costituiti dai seguenti documenti:
  - Elenco delle particelle interessate da incendi boschivi negli ultimi cinque anni;
  - Planimetrie delle aree tratte dal sito internet *simmontagna.it* a cura del Corpo Forestale dello Stato;

## **RENDE NOTO**

- A) dalla data 26.04.2018 è entrato definitivamente in vigore**, nell'ambito del territorio del Comune di Bucchianico, il **catasto comunale** dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, valido per l'anno 2018;
- B)** da tale data, nelle aree facenti parte del territorio comunale, perimetrale e cartografate dal citato catasto incendi, vigono i divieti e le prescrizioni all'uso del territorio elencati/e nei successivi punti da 1) a 13), ai sensi di quando prescritto dalle norme legislative in premessa citate, aventi validità per i diversi periodi di tempo indicati all'art.10 della legge 21.11.2000, n° 353;
1. le zone boscate ed i pascoli del territorio comunale i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente secondo le disposizioni legislative e regolamenti vigenti;
  2. in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone percorse dal fuoco, stipulati entro quindici anni dal verificarsi dell'incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato al precedente punto 1), pena la nullità degli atti stessi;
  3. è inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
  4. sono inoltre vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli percorsi dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
  5. sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia;
  6. nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo determinati dagli atti amministrativi approvati dagli organi competenti, sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, lettera f) della legge 21.11.2000, n° 353 determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio;
  7. non possono formare oggetto di sanatoria edilizia (condono edilizio) le opere abusive realizzate e sotto il soprassuolo boschivo o i pascoli che siano stati distrutti o danneggiati per cause naturali o atti volontari ovvero, siano stati percorsi dal fuoco, per le quali sono state presentate le domande di regolarizzazione ai sensi del Capo IV della legge 28.02.1985, n° 47, dell'art.39 della legge 23.12.1994, n° 724 e dell'art.32 del decreto-legge 30.09.2003, n° 269 convertito, con modificazioni, dell'art. 1, della legge 24.11.2003, n° 326;
  8. nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 5), si applica una sanzione amministrativa per ogni capo, non inferiore ad € 30,99 e non superiore ad € 61,97 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 206,58 e non superiore ad € 413,17;
  9. nel caso di trasgressioni al divieto realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 3), si applica l'articolo 44, comma 1, lettera c), del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 (arresto fino a due anni e ammenda da € 30.986,00 ad € 103.290,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;
  10. per le trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 6) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6, della legge 21.11.2000, n° 353 (personale appartenente alle strutture antincendio e personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui citata legge n°353/00);
  11. in caso di trasgressioni ai divieti indicati al precedente punto 6) da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione indicata al precedente punto 10) è disposta la revoca della licenza dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio delle attività stesse;
  12. in ogni caso si applicano le disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152 sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;
  13. infine, nei casi ivi previsti, trovano applicazione le sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 del vigente codice penale.
- C)** il suddetto catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco sarà aggiornato annualmente da questa Amministrazione, sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza. E' ammessa la revisione degli elenchi definitivi già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti punti da 1) a 5) solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dai medesimi punti da 1) a 5).-

**Bucchianico, li 03 maggio 2018**

**IL SINDACO**  
**Dott. Gianluca DE LEONARDIS**